



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

**NUOVO REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2011 **modificato con:**

- **deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2011**
- **deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2011**

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è confermata l'istituzione di apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dell'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 5

Esclusioni e riduzioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esplicativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) **stralciato per effetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 68 lettera d) legge 28 dicembre 1996, n. 549;**
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati in corso di ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Su tali superfici produttive verrà applicata una tariffa fissa ridotta derivante dall'obbligo di concorrere in ogni caso alla copertura dei costi fissi generali del servizio o dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa.

5. Per le attività di seguito indicate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi (a titolo esemplificativo tale documentazione dovrà consistere nella scheda di denuncia al catasto rifiuti, registro di carico e scarico, copia della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti l'anno precedente).

(*) ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Lavorazioni chimiche e relativi depositi	50%
Lavorazioni della plastica e relativi depositi	50%
Lavorazioni metalmeccaniche e relativi depositi con officine meccaniche e minuterie metalliche	50%
Lavorazioni del vetro e relativi depositi	50%
Lavorazioni di pulitura e lucidatura metalli	50%
Tipografie e simili	30%
Studi medici e dentistici	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Altre superfici su cui si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi	50%

(*) Elenco puramente esemplificativo

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di

Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

5. La tassa può essere ridotta in caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi; in tali casi, l'utente che abbia provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune di una quota pari al 60% della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio.

Articolo 8

Parti comuni del condominio e locali in multiproprietà

1. *stralciato per effetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 68 lettera d) legge 28 dicembre 1996, n. 549;*
2. *stralciato per effetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 68 lettera d) legge 28 dicembre 1996, n. 549;*
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per l'intero complesso.
4. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di disponibilità esclusiva dei locali.

Articolo 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal pre-vigente regolamento:

CATEGORIA A – Attività culturali, ricreative e sportive

A1: Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, gallerie;

A2: Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

A3: Sale cinematografiche e teatri, palestre, sale per giochi, sale da ballo;

A4: Locali per mostre ed esposizioni

A5: Parchi giochi, parchi divertimento, manifestazioni su suolo pubblico.

CATEGORIA B – Esposizioni e commercio all'ingrosso

B1: Attività commerciali all'ingrosso;

B2: Stoccaggi autonomi di merci;

B3: Autosaloni, autoservizi, autorimesse, distributori di carburanti

CATEGORIA C – Abitazioni private e collettive

C1: Abitazioni private;

C2: Alberghi, locande, pensioni, affittacamere;

C3: Collegi e convivenze; sedi di associazioni sportive, ricreative, sindacali e simili.

CATEGORIA D – Uffici, studi professionali, banche, assicurazioni

D1: studi professionali, uffici privati, gabinetti medico-dentistici, locali di rappresentanza;

D2: Istituti bancari, assicurativi, di vigilanza;

D3: Uffici pubblici statali, parastatali, enti locali, previdenziali, mutualistici e simili;

CATEGORIA E – Attività industriali, artigianali, commerciali

E1: Attività industriali ed artigianali, come computate con le riduzioni di superfici di cui all'art. 4 del presente regolamento;

E2: Esercizi e locali di vendita e loro dipendenze, depositi e magazzini di generi ortofrutticoli, fioricoltura, macellerie, pollerie, salumerie, rosticcerie e simili;

E3: Altri esercizi di vendita al minuto di generi alimentari non contemplati nelle voce E2;

E4: Esercizi di vendita al minuto di beni non deperibili;

E5: Attività di artigianato di servizio (barbieri, calzolai e simili).

CATEGORIA F – Pubblici esercizi

F1: Pubblici esercizi quali : bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, self- service, gelaterie, pasticcerie.

Articolo 10

*Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- 1) Uffici e servizi comunali
- 2) Luoghi di culto (chiesa)

2. Il Comune inoltre, esonera dal tributo:

- a) l'abitazione della persona sola che sia iscritta negli elenchi degli assistiti continuativi del Comune;
- b) l'abitazione della persona sola o con coniuge che abbiano compiuto il 60° anno di età e percepiscano solo la pensione sociale all'INPS, senza altri redditi e/o risparmi di importo superiore a € 15.000,00 (dicasi quindicimila euro), e/o proprietà immobiliari (con esclusione dell'abitazione principale) in Italia e all'estero, sulla base di apposita dichiarazione resa sotto la responsabilità degli interessati rimanendo intesa la facoltà per l'Ente di attivare tutti i controlli utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 11

*Esenzioni temporanee**

1. Il Comune, in deroga a quanto previsto alla lettera e) comma 2 art. 5, fatte comunque salve le condizioni di cui al comma 2 art. 62 del Dlgs. 507/1993, può concedere l'esenzione temporanea per un massimo di un anno nell'ipotesi di immobili oggetto di successione sulla base di apposita dichiarazione resa sotto la responsabilità degli interessati rimanendo intesa la facoltà per l'Ente di attivare tutti i controlli utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Per le persone ricoverate in via continuativa presso comunità, case di riposo, case circondariali ed affini è prevista l'esenzione temporanea per un massimo di un anno la cui richiesta dovrà essere prodotta da un familiare entro il 1° grado di parentela unitamente a specifica certificazione della struttura interessata.

(*)Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

- a) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
- b) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 12

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25 % le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali od aree assoggettabili a tassa quali le vie di circolazione interna, i parcheggi scoperti, le piazzole di sosta di proprietà dell'Azienda, anche esterne.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30 %;

- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 0 %;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 10 %;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 20 %;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino con adeguata documentazione di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 20%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, con esclusione di quelle di cui alla lettera a), saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette fatte salve le dichiarazioni già prodotte all'atto di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 3 saranno concesse agli interessati nel momento del verificarsi dell'evento, previa comunicazione da parte dell'Ufficio Anagrafe fatte salve le dichiarazioni già prodotte all'atto di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni per anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 % su 365 giorni all'anno.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

5. Per le occupazioni temporanee, anche se esonerate dal pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente in linea con le indicazioni contenute nel regolamento per la riscossione diretta. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Sono escluse dal versamento della Tarsu le occupazioni concesse a scopo benefico a condizione che tale situazione risulti da apposita dichiarazione resa sotto la responsabilità degli interessati rimanendo intesa la facoltà per l'Ente di attivare tutti i controlli utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

7. Ai sensi dell'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, per le sole utenze del mercato settimanale, la misura della tassa è annualmente determinata dal Comune e viene commisurata ai metri quadrati di effettiva superficie occupata desunti dall'autorizzazione comunale.

Per le utenze del mercato settimanale, ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di giornate di occupazione sarà in ogni caso considerato in 52 giornate per ogni anno da rapportarsi al numero delle ore di durata del mercato.

Per gli spuntisti l'importo giornaliero viene quantificato in € 1,00 (uneuro).

Le modalità di riscossione sono definite del regolamento per la riscossione diretta.

8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 14

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. *Ai sensi del comma 3bis dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 è facoltà del Comune richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.*

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati ed i relativi dati catastali;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. In linea con le disposizioni introdotte dal codice dell'amministrazione digitale, il Comune si attiverà per favorire la ricezione telematica delle denunce nei tempi e modi consentiti e favoriti dalla legge utilizzando quale canale informativo il sito web istituzionale.

6. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale garantendo, invece, nel caso di utilizzo del canale informatico, l'invio della conferma di ricezione fatto salvo l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Articolo 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza dando atto che per la riscossione si provvederà secondo le modalità stabilite dal regolamento per la riscossione diretta della tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 16 *Mezzi di controllo*

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 17 *Sanzioni*

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità secondo il seguente schema:

- Tardiva presentazione della comunicazione
€ 25,00 in misura fissa
- Mancata presentazione della comunicazione e/o documenti
€ 50,00 in misura fissa
- Infedele dichiarazione comportante un minor versamento
da € 10,00 a € 300,00 € 25,00
da € 300,01 a € 1.000,00 € 50,00
oltre € 1.000,00 € 100,00
- Omessa dichiarazione comportante un minor versamento
da € 10,00 a € 100,00 € 25,00
da € 100,01 a € 300,00 € 35,00
da € 300,01 a € 1.000,00 € 50,00
oltre € 1.000,00 € 100,00

Le penalità sono cumulabili. Nel caso in cui in sede di accertamento venga rilevata la violazione per più anni le penalità sono irrogate per ogni anno in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di variazione si procederà ad emettere apposito avviso di accertamento per il recupero degli anni arretrati.

Il termine di prescrizione per il recupero della somma evasa è di anni 5 (cinque).

In caso di omesso o parziale pagamento, non derivante da dichiarazione infedele o omessa, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento applicando la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D. Lgs.471/97, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale.

Ai presenti tributi si applicano gli istituti del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 18 *Accertamento, riscossione e contenzioso*

1. L'accertamento della tassa per omessa, infedele o incompleta denuncia avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 1 della legge 296 del 27/12/1996 ai commi 161 e 162 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A norma e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 la riscossione spontanea della tassa viene effettuata attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente secondo le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento per la riscossione diretta della tassa ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 19
Disposizioni finali

1. Per il principio di razionalizzazione della spesa pubblica, l'Ufficio Tributi Comunali non richiede il versamento e non dispone il rimborso di somme il cui importo non supera il limite di € 12,00 (dodicieuro).

Articolo 20
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia previste dal D.lgs. 15.11.1993 nr. 507 e successive modificazioni ed integrazioni fatta salva la possibilità all'occorrenza di avvalersi specifici pareri in materia consolidati nel tempo.

Articolo 21
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di aver efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 22
Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione provvederà a dare pubblicità del presente regolamento e delle eventuali successive modificazioni ed integrazioni anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Articolo 23
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, continuative e/o migliorative rispetto a quello precedentemente in uso hanno effetto a partire dall'anno 2011.

